

Capitolato speciale per l'affidamento in appalto del servizio di sbobinatura delle registrazioni audio delle sedute consiliari

Art.1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento in appalto del servizio di sbobinatura delle registrazioni degli interventi orali durante lo svolgimento dei Consigli Comunali.

Tale servizio è propedeutico alla redazione informata integrale dei processi verbali delle riunioni del Consiglio, da sottoporre poi ad approvazione del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.

Occasionalmente il Comune potrà sottoporre anche le registrazioni degli interventi orali durante lo svolgimento delle Commissioni consiliari al medesimo servizio di sbobinatura, alle condizioni previste per il Consiglio comunale.

Art.2 – Modalità di svolgimento del servizio

La sbobinatura delle registrazioni degli interventi orali che si susseguono durante le riunioni del Consiglio Comunale dovrà essere fedelmente riportata e fornita al Comune, sia in un documento in formato digitale che cartaceo, per via telematica all'indirizzo segreteria generale@comune.falconara-marittima.an.it entro un massimo di 10 (dieci) giorni dalla trasmissione, sempre in via telematica, della registrazione audio.

Gli interventi orali delle sedute che dovranno essere resocontati vengono registrati nel formato audio di codifica digitale WAV (o WAVE, contrazione di *WAVEform audio file format*), formato digitale sviluppato da Microsoft e IBM per personal computer IBM compatibile; per le sedute delle Commissioni consiliari la registrazione avviene con modalità tecnica compatibile, da concordare.

Art.3 – Durata del contratto di appalto

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti presumibilmente dall'01/05/2019. L'affidamento riguarderà il servizio di sbobinatura delle registrazioni audio dei Consigli comunali che si terranno dopo l'01/05/2019 fino alla sbobinatura dell'ultima seduta di Consiglio comunale che si terrà entro il 30/04/2022, con facoltà di eventuale rinnovo per ulteriori anni 2 (due) agli stessi patti e condizioni del contratto principale fatte salve eventuali variazioni previste dalla normativa vigente o dallo stesso contratto principale.

La Ditta appaltatrice è obbligata a svolgere il servizio in oggetto, anche oltre il termine finale, nel limite massimo di 6 (sei) mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono inalterate tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato d'appalto.

Art.4 – Corrispettivo a base di gara

Il corrispettivo a base d'asta è pari ad € 76,00 più IVA al 22% (€ 92,72) per ogni ora di registrazione, proporzionalmente aumentato o ridotto a seconda della durata temporale dell'audio da resocontare, considerando frazioni di 15 minuti.

Il fabbisogno presunto di ore di registrazione da sbobinare è determinato presuntivamente in 30 ore annue. Sulla base di ciò, l'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 11.400,00 oltre IVA 22%.

La modalità di svolgimento dei servizi non prevede che vi siano interferenze con il personale del Comune o di altre imprese appaltatrici e pertanto non sono previsti oneri di sicurezza per eliminare o ridurre rischi d'interferenza.

Art.5 – Obblighi dell'affidatario

L'affidatario dovrà rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rispetto delle modalità e i tempi indicati nell'art. 2, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla fornitura del servizio in questione.

In particolare, per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, l'affidatario è obbligato:

ad utilizzare n. 1 lavoratore svantaggiato con le seguenti caratteristiche (art. 4 L. 381/91): persona portatrice di handicap; inoltre i soci volontari dovranno essere utilizzati, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della L. 381/91, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori rispettare, per i soggetti svantaggiati inseriti, tutte le condizioni normative e retributive nonché gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. di Settore.

Art. 6 – Modalità di pagamento corrispettivo

Il Comune di Falconara Marittima provvederà al pagamento del corrispettivo per il servizio di sbobinatura a cadenza trimestrale, entro 30 giorni dall'emissione di regolare fattura, indicante l'effettivo servizio svolto e previo riscontro, da parte del Comune, della regolarità della prestazione eseguita rispetto all'ordinazione effettuata e degli obblighi di legge in materia di codice dei contratti pubblici.

I pagamenti avverranno unicamente mediante bonifico bancario su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o la Società Poste Italiane Spa. A questo scopo, l'affidatario, alla stipula del contratto, deve fornire i codici per effettuare i pagamenti e garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche (art. 3 dalla legge 136/10).

Saranno applicate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Art.7 – Aggiudicazione

La fornitura dei servizi verrà aggiudicata alla Cooperativa sociale di tipo B) o consorzio di tali cooperative che avrà ottenuto il più alto punteggio calcolato sulla base dei criteri che verranno stabiliti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché rispondente alle previsioni del presente capitolato.

Art. 8 – Verifiche

Il Comune di Falconara Marittima si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto contrattuale e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi verranno verificati anche attraverso contatti con i lavoratori svantaggiati, oltre che con il responsabile dell'Affidatario. L'esito delle verifiche verrà riportato in apposita relazione scritta da comunicare alla Cooperativa.

Inoltre, su richiesta del Comune, l'affidatario dovrà redigere e trasmettere una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Art.9 – Divieto di trasferimento del contratto e di subappalto

E' vietata la cessione ed il subappalto di tutto o parte del contratto.

Art. 10 – Gestione del personale

La Ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con personale regolarmente assunto. Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria deve essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente a tutte le norme sul trattamento dei dati sensibili. Entro l'avvio dei servizi, la Ditta aggiudicataria dovrà inviare al Dirigente della Segreteria generale del Comune di Falconara Marittima l'elenco del personale operante. Ogni variazione al suddetto elenco, anche in caso di sostituzioni, dovrà essere comunicata immediatamente e tempestivamente al suddetto Dirigente specificando i dati anagrafici, nominativo e relativa qualifica dell'operatore designato.

La Ditta è tenuta ad osservare ed applicare integralmente nei confronti del personale impiegato nel servizio tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso in vigore.

Allo stesso personale deve essere garantito il livello di inquadramento ed un trattamento economico adeguato alle mansioni effettivamente svolte, non inferiore a quanto stabilito dai contratti di lavoro nazionali, nonché il mantenimento dell'anzianità maturata e il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici così come previsti dal CCNL. La Ditta aggiudicataria, nella sua qualità di datore di lavoro, si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, infortunistiche e qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

Il Comune di Falconara Marittima è sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, oneri anti-infortunistici ed in genere da tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali. Nessun rapporto diretto con il Comune di Falconara Marittima potrà mai essere configurato né potrà essere posto a carico degli stessi alcun diritto di rivalsa o indennizzo. La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente appalto al Comune di Falconara Marittima al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

Qualora dalle verifiche risulti che la Ditta aggiudicataria non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi, la stessa riconosce al Comune di Falconara Marittima la facoltà di operare la sospensione dei pagamenti delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia di detti obblighi, fino a quando non sarà verificata l'avvenuta regolarizzazione degli obblighi carenti, per la qual cosa la Ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcuna somma per interesse, risarcimento danni o qualsiasi titolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte della Ditta aggiudicataria, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune di Falconara Marittima è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria per qualsiasi causa nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente appalto intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

Art.11 – Rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Al fine della verifica del rispetto delle summenzionate norme da parte del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione se nominato, per tutta la durata del contratto la Ditta è tenuta a fornire tempestivamente la documentazione, le attestazioni e dichiarazioni su richiesta della stazione appaltante.

Art. 12 - clausole attuative della legge 190/2012 e del piano triennale di prevenzione della corruzione nel comune di Falconara Marittima

La Ditta affidataria, nell'esecuzione del presente contratto, è obbligato a far osservare al proprio personale, impiegato nello svolgimento dei servizi e delle attività affidate, quanto previsto dal D.P.R: 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma del D.Lgs. 165/2001" e dal "Codice di comportamento di amministrazione" adottato dal Comune di Falconara Marittima con delibera di Giunta Comunale 21/01/2014, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega tale personale al Comune; allo scopo al Rappresentante dell'Impresa ne sarà consegnata copia.. Il mancato rispetto degli specificati ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'affidatario dovrà dichiarare inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della Legge 6/11/2012, n. 190, in forza

della quale i dipendenti del Comune di Falconara Marittima che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Art - 13 Penalità

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nei servizi prestati ed oggetto del presente appalto;
- non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine a documentazione da presentare, alle modalità da osservare per lo svolgimento del servizio;
- non rispetta i termini di cui all'art. 2 del presente capitolato per la consegna del documento, in formato digitale e cartaceo, risultante dalla sbobinatura delle sedute consiliari. In tal caso verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che la gestione del servizio non è conforme alle prestazioni previste dal presente capitolato d'appalto e dal contratto stipulato contesta l'inadempienza all'affidatario assegnando alla medesima un termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni.

Qualora l'Amministrazione non le ritenesse valide, richiama l'affidatario al rispetto degli obblighi sanciti dal contratto e applica una sanzione di entità proporzionata alla gravità dell'inadempienza, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale l'affidatario deve adeguarsi agli impegni assunti, fatta salva l'applicazione della penale di cui sopra per il mancato rispetto dei termini per la consegna del documento, in formato digitale e cartaceo, risultante dalla sbobinatura delle sedute consiliari. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno. L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'aggiudicatario convenzionato. Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare della penalità viene introitata in apposito capitolo come entrata.

Art. 14- Risoluzione del contratto

Il Comune di Falconara Marittima provvederà a risolvere il contratto nei seguenti casi:

- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità e/o quantità a quelle stabilite con il presente capitolato e l'aggiudicatario, diffidato ad adempiere entro un termine, non si sia adeguato;
- qualora l'aggiudicatario non mantenga per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- nel caso di cessione o subappalto del contratto;
- nel caso in cui l' affidatario incorra in un procedimento o provvedimento "antimafia";
- in caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- in caso di fallimento, cessazione o scioglimento dell' aggiudicatario.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto reso dallo stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione del contratto stesso.

La disposizione contenuta nel presente articolo deve ritenersi clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, pertanto, con la comunicazione all'aggiudicatario, a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il Comune di avvale della suddetta clausola, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione comunale e il soggetto aggiudicatario è competente il Foro di Ancona.

Art. 16 - Rispetto del Regolamento (UE) 2016/679

Il trattamento dei dati inviati dai concorrenti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto.

Si comunica che in merito al procedimento instaurato con la presente gara:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione dei servizi in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:
 - a) il personale interno implicato nel procedimento
 - b) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara
 - c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente regolamento in materia;
- soggetti attivi della raccolta dati è il Comune di Falconara Marittima;

Art. 17 - Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in quanto applicabili.